



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARENGHI ENZO MARIA Presidente
- DE GRUTTOLA GIOVANNI Relatore
- PUOPOLO LIBERATO Giudice
-
-
-
-

SI RILASCIATA PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2715/10
depositato il 26/11/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2009 00188735 64 IRPEF 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

IMBIMBO LUIGI
VIA MONTEVERGINE 39 83011 ALTAVILLA IRPINA AV

difeso da:

BENIGNI ANGELO
VIA MONTEVERGINE 39 83011 ALTAVILLA IRPINA AV

difeso da:

DE STEFANO FABIOLA
VIA MONTEVERGINE 39 83011 ALTAVILLA IRPINA AV



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2715/10

UDIENZA DEL

16/09/2011

ore 11:00

SENTENZA

N°

427/03/11

PRONUNCIATA IL:

16 SET. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 5 OTT. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Mariarosaria Bianchino

LABORIA PER USO STUDIO

CONCLUSIONI

Il ricorrente Imbimbo Luigi nel ricorso chiede di annullare l'atto impugnato perché illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese ed onorari.

Chiede la trattazione in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

FATTO

Il sig. Imbimbo Luigi impugna la cartella di pagamento n. 01220090018873564 notificata nel mese di agosto 2010 e relativa ad imposta Irpef per l'anno 2003.

L'iscrizione a ruolo scaturisce a seguito di accertamento n. RE1M00343, notificato in data 25.11.2008, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Il ricorrente nel ricorso eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico, da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che la notifica è stata effettuata in assoluto rispetto delle norme operanti in materia di notifica di atti amministrativi, infatti la notifica è avvenuto ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.P.R. 600/81973 tramite affissione all'Albo Pretorio estero e deposito presso la casa Comunale dal 25.11.2008 al 03.12.2008.

Alla pubblica udienza odierna le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

Il Collegio, esaurita la discussione orale, riunito in camera di consiglio, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lett. c), e), f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dell'articolo 26, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) viola l'art. 3 Cost. e il diritto di difesa nella



parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. La Corte, dopo avere richiamato la propria giurisprudenza (sentenze n. 360 del 2003 e n. 346 del 1998), secondo cui «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e l'esercizio del diritto di difesa», ha riconosciuto violato tale limite perché, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, le norme censurate impongono di eseguire le notificazioni solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune. In tal modo, esse non garantiscono al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravii nell'espletamento della procedura notificatoria. Invece, le modalità di notificazione previste in via generale dall'art. 142 cod. proc. civ. assicurano al notificatario l'effettiva conoscenza dell'atto, imponendo all'amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'AIRE. La Corte si è anche soffermata sulla nuova disciplina (comma 27 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha introdotto nel suddetto art. 60, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 la lettera e-bis), che, proprio al fine di ampliare le possibilità di effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'atto, ha modificato il



AGENZIA PER UGO STUDIO

regime della notifica degli atti tributari ai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo la «spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» dell'atto tributario all'«indirizzo estero», che il contribuente ha «facoltà» di comunicare al «competente ufficio locale»: in tal modo, nel caso di iscrizione del contribuente nell'AIRE, l'applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all'ipotesi in cui il contribuente abbia ommesso di indicare al competente ufficio locale l'indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari. Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha dato prova di aver notificato regolarmente l'avviso di accertamento da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnato,; non ha regolarmente ottemperato a quanto stabilito dalla norma in materia di notifica di atti tributari a cittadini residente all'estero e iscritti all'AIRE, di conseguenza il ricorso va accolto con annullamento della cartella di pagamento impugnata.

Le spese del giudizio, per giusti motivi, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sezione 3^a, definitivamente pronunciando sul ricorso prodotto dalla ditta in epigrafe, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata
- 2) Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Provinciale di Avellino dai giudici tributari in epigrafe il giorno 16.09.2011

Il relatore-estensore

(Giovanni De Gruttola)



IL PRESIDENTE

(Prof. ENZO MARIA MARENGHI)

SI RILASCI PER UGO STUDIO

